

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

REGISTRO UFFICIALE

0010329 - 23/11/2010 - USCITA

Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/me

Roma, 2 2 NOV 2010

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di LECCO Via Parini 29 23900 Lecco

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 278/2010\_tariffa professionale\_parere di liquidazione\_richiesta formulata dal Commissario qiudiziale

Con riferimento al quesito formulato in data 3 novembre 2010 con il quale si chiede se un commissario giudiziale iscritto a codesto Ordine possa richiedere allo stesso la liquidazione delle parcelle emesse dai sindaci della società, ancorchè gli stessi non siano iscritti nell'albo professionale tenuto dall'Ordine di Lecco, si osserva quanto segue.

L'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede che il Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possa formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione. La norma dell'ordinamento professionale legittima alla presentazione dell'istanza per il rilascio del parere di liquidazione solo il professionista iscritto all'albo e la pubblica amministrazione, mentre non attribuisce analoga facoltà ai clienti del professionista e agli organi delle procedure concorsuali.

Va chiarito, inoltre, che il professionista che può richiedere la liquidazione degli onorari è colui che ha emesso la parcella a seguito dell'esecuzione della prestazione e non il professionista che riceve la parcella in qualità di organo della procedura concorsuale. Ne consegue che la liquidazione degli onorari può essere formulata dal professionista che ha eseguito la prestazione esclusivamente all'Ordine che tiene l'albo nel quale risulta iscritto.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione